

## **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**Ex art. 2501 ter Codice Civile**

I Consigli di amministrazione di **“O.P.A.S. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA”** e di **ASSER – ORGANIZZAZIONE DEI SUINICOLTORI DELL’EMILIA-ROMAGNA – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA**, a conclusione delle trattative ed in conformità delle pattuizioni concordate, hanno deliberato concordemente la formulazione del seguente progetto di fusione (art. 2501 – ter del Codice Civile).

### **1. Società partecipanti alla fusione**

Società Incorporante

**O.P.A.S. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA**

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova e codice fiscale 02083530200

Numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative A105268

Sede legale: San Giorgio Bigarello (MN) Via Ghisiolo, 657

e

Società Incorporanda:

**ASSER – ORGANIZZAZIONE DEI SUINICOLTORI DELL’EMILIA ROMAGNA – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA**

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice fiscale 91004200357

Numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative A106781

Sede legale: Reggio Emilia (RE), Via Masaccio n. 11

di seguito **ASSER SOC. COOP.VA AGRICOLA**

### **2. Atto costitutivo della incorporante ed eventuali sue modificazioni**

Lo statuto dell’incorporante non subisce modifiche a seguito della fusione.

Il testo dello statuto è riportato in allegato sub A) al presente progetto di fusione.

### **3. Rapporto di cambio**

La società incorporante **O.P.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** deterrà, al momento della delibera assembleare di fusione, direttamente tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporanda **ASSER SOC. COOP.VA AGRICOLA**.

Conseguentemente s'intende procedere all'incorporazione avvalendosi delle agevolazioni procedurali previste dall'art. 2505 del codice civile e quindi omettendo quanto previsto dall'art. 2501-ter primo comma n. 3), 4), 5) e dagli articoli 2501 - quinquies e 2501 – sexies del codice civile. Sono pertanto omesse dal progetto di fusione le indicazioni relative al rapporto di cambio, alle modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante e la data da cui tali azioni partecipano agli utili. Sono altresì omesse la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti.

#### **4. Data di effetto della fusione**

Gli effetti della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, cod. civ., decorreranno dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

#### **5. Data di decorrenza dell'imputazione delle operazioni della società incorporanda al bilancio della società incorporante. Decorrenza degli effetti fiscali della fusione.**

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

#### **6. Eventuale trattamento differenziato riservato a particolari categorie**

Resta escluso qualsiasi trattamento differenziato in relazione alle eventuali diverse categorie di soci.

#### **7. Eventuali vantaggi particolari disposti a favore degli amministratori**

Non vi è alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

## **8. Situazioni patrimoniali**

La fusione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali redatte alla data del 31 agosto 2020.

## **9. Altre informazioni**

Le società cooperative partecipanti alla prospettata operazione di fusione, sono società cooperative a mutualità prevalente regolarmente iscritte all'Albo delle Società Cooperative. Lo status di società cooperativa a mutualità prevalente comporta il vincolo di indivisibilità delle riserve tra i soci, conferendo alla riserva legale delle cooperative incorporanda la natura di riserva in sospensione d'imposta. Si intende mantenere il medesimo regime di indivisibilità delle riserve anche nella società incorporante, conformemente agli orientamenti espressi dal Ministero delle Finanze con le risoluzioni n. 60/E/6-313 del 11/04/97 e n. 126/E/6-1144 del 23/05/97. Mediante tali risoluzioni, il Ministero delle Finanze ha precisato come la tassazione delle riserve indivisibili delle cooperative, in presenza di operazioni di fusione per incorporazione, non abbia luogo, qualora il soggetto incorporante destinatario delle riserve sia società cooperativa, caratterizzata dai medesimi vincoli di indivisibilità previsti per l'incorporanda e quindi legittimata all'applicazione dell'art. 12 L. 904/77.

*Carpi, lì 5 novembre 2020*

F.TO IL PRESIDENTE  
FONTANESI LORENZO

Allegato A) Statuto della società incorporante

**ALLEGATO "B" al n.75.851/29.346 di rep.**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Denominazione e sede)**

E' costituita, con sede nel Comune di San Giorgio di Mantova (MN), la Societa' cooperativa denominata

**"O.P.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA".**

L'organo amministrativo ha facolta' di istituire succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge ovvero di trasferire l'indirizzo sociale nell'ambito del Comune; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello suindicato.

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme sulla societa' per azioni.

**Art. 2 (Durata)**

La durata della Societa' e' fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, che potra' altresì deliberarne la proroga.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La societa' ha scopo mutualistico e non lucrativo. Essa e' diretta ad espletare le funzioni di Organizzazione di Produttori Agricoli ai sensi e per gli effetti del D Lgs. n. 102 del 27/05/2005 e successive modifiche, nonche' in base alle normative regionali e comunitarie; a tali fini rientra nel settore della produzione suina. La cooperativa ha per oggetto la tutela e la valorizzazione della produzione e la commercializzazione degli animali prodotti dai suinicoltori soci ed eventualmente anche di terzi nonche' l'elaborazione, la disciplina, la razionalizzazione ed il coordinamento delle politiche di commercializzazione, per conto dei soci, il miglioramento della qualita' dei prodotti suinicoli, l'adeguamento qualitativo e quantitativo del volume dell'offerta alle esigenze del mercato.

Assumendo la funzione di organizzazione dei produttori essa, nell'interesse dei soci, ha quindi come scopo:

- la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati
- partecipare alla gestione delle crisi di mercato
- la riduzione dei costi di produzione e la stabilizzazione dei prezzi di produzione;
- la promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti; la tutela della qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita';

- l'assicurazione della trasparenza e regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

- realizzare iniziative relative alla logistica

- adottare tecnologie innovative

- favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali

- l'adozione per conto dei soci di processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento CE n. 178/2002.

La società predisporrà altresì piani operativi o programmi che si renderanno necessari al fine di conseguire contribuzioni pubbliche ove previste dalle leggi vigenti.

In presenza di immissione diretta del prodotto da parte del socio, la società dovrà tenere un apposito registro in cui annotare le predette cessioni. L'ammontare del prodotto commercializzato risultante da tale registro concorre alla determinazione dei requisiti previsti per il riconoscimento della società quale organizzazione dei produttori.

La società è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c., la società: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio e nella relazione al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

La Cooperativa, per lo svolgimento della propria attività, dovrà avvalersi degli apporti di beni e/o servizi da parte dei soci in misura sempre prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del c.c.

La società può tuttavia operare anche con terzi.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha, quindi, per oggetto:

a) la commercializzazione ed immissione sul mercato dei suini dei soci, direttamente o in nome o per conto di essi;

b) la macellazione, la trasformazione degli animali conferiti prevalentemente dai soci in strutture di proprietà o di terzi, nonché la commercializzazione in tutte le forme dei prodotti ottenuti;

c) l'acquisto in modo collettivo degli animali e dei prodotti necessari alla conduzione delle aziende agricole e zootecniche dei soci, con particolare riferimento ai mangimi, integratori e medicinali operando, all'atto della successiva rivendita ai soci, un ricarico idoneo alla semplice copertura dei costi di gestione della predetta attivita';

d) il monitoraggio annuo delle produzioni e delle forme di commercializzazione delle produzioni dei soci suinicoltori, con particolare riferimento al livello qualitativo, sia nella fase produttiva che nella fase di valorizzazione ed alla salvaguardia della salute degli animali e dei consumatori;

e) la rappresentanza dei produttori soci per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti di Enti Pubblici che esercitino funzioni di propria competenza nella zona di attivita', nonche' nei confronti di enti privati che perseguano scopi analoghi o affini a quelli della cooperativa;

f) l'acquisto ovvero la conduzione ad altro titolo, compreso la locazione d'azienda ovvero finanziaria, ovvero la gestione, a qualsiasi titolo, di immobili ad uso sede sociale, filiali, dotandoli delle strutture necessarie allo svolgimento dell'attivita';

g) l'assistenza dei produttori soci nell'attivita' di allevamento, valorizzazione, commercializzazione dei suini allevati per la parte non conferita alla cooperativa;

h) la stipula, per proprio conto e per conto dei produttori soci, di contratti o convenzioni necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

i) lo svolgimento di attivita' di propaganda, di promozione, di studi e ricerche utili alla qualificazione, alla valorizzazione della produzione suinicola e all'orientamento dei consumi;

j) la partecipazione alla elaborazione della programmazione pubblica del settore suinicolo e l'elaborazione e promozione della realizzazione di programmi di riconversione, sviluppo e ristrutturazione della produzione e delle strutture di trasformazione e commercializzazione del prodotto in armonia con gli indirizzi della politica regionale, nazionale e dell'Unione Europea;

k) la promozione e realizzazione, direttamente o in collaborazione con Enti od Istituti pubblici e privati, di iniziative di assistenza tecnica per un razionale impiego delle tecniche di allevamento del bestiame suino;

l) assumendo la funzione di organizzazione dei produttori, la cooperativa si impegna a mettere effettivamente a disposizione dei soci, con strutture proprie o mediante appositi accordi con terzi, i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalita' istituzionali;

m) lo svolgimento, anche su delega degli Enti pubblici, di compiti di rilevazione statistica sulle produzioni e sui mercati;

n) la partecipazione, in societa' o altra forma associativa con altri, ad iniziative economiche nel campo della produzione suinicola,

commercializzazione, trasformazione, promozione, miglioramento e valorizzazione della produzione sui mercati;

o) la stipula di accordi, contratti, convenzioni, comprese operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie al perseguimento degli scopi previsti nel presente Statuto;

p) l'assunzione di tutte le opportune iniziative per la tutela degli interessi dei soci;

q) nell'ambito dei suoi fini istituzionali, provvedere a formulare programmi per la disciplina delle produzioni sul mercato, curandone l'attuazione, nonché a promuovere la ricerca, la sperimentazione, l'applicazione di sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti conferiti dai soci, nonché favorire lo sviluppo e la partecipazione agli accordi interprofessionali e di filiera;

r) la Società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;

s) la Società può ricevere prestiti dai soci, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci; e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;

t) per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e contributi anche per la promozione di prodotti agroalimentari disposti dall'Ue, dallo Stato, dalla Regione e altri enti in genere;

u) la cooperativa, in qualità di Organizzazione di Produttori, potrà aderire ad organizzazioni, enti, società o ad altri organismi che si propongono di contribuire direttamente o indirettamente al conseguimento degli obiettivi sociali, inoltre potrà aderire ad Associazioni di Organizzazioni di Produttori.

Ai fine del perseguimento degli obiettivi sopra elencati, la cooperativa riceverà in conferimento dai soci i suini che essa intende commercializzare o trasformare affinché abbia la disponibilità del prodotto. Se ritenuto necessario al fine del completamento, integrazione e miglioramento qualitativo della gamma merceologica e del mantenimento degli impegni commerciali, nonché per il raggiungimento delle economie di scala finalizzate al contenimento dei costi di gestione, potrà acquistare da terzi (in misura mai prevalente) gli animali o i suoi derivati che i soci non sono in grado di conferire.

La cooperativa, per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni di organizzazione dei produttori, si impegna a rispettare i requisiti fissati dal D. Lgs. n. 102/05 e successive modifiche, nonché dalle disposizioni regionali ed a garantire un minimo di produzione effettivamente commercializzata, determinata dalle leggi vigenti, nella misura percentuale del volume di produzione della Regione di riferimento.

### TITOLO III

## **SOCI E AZIONI**

### **Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)**

Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- gli imprenditori agricoli in forma singola od aggregata, che esercitano l'attivita' di impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e, nello specifico, esercenti l'attivita' di allevamento di animali suini che, non avendo interessi contrastanti con quelli della societa', siano interessati al conseguimento dell'oggetto sociale.

I soci sono tenuti ad esibire tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in occasione delle ispezioni disposte dalle autorita' di controllo.

Inoltre la societa' cooperativa ha diritto ad ispezionare le aziende dei soci con propri tecnici o dalla stessa incaricati, allo scopo di verificare le tecniche di allevamento, gli adeguamenti in materia di tutela ambientale, tracciabilita', benessere degli animali e la loro corrispondenza alle norme e regolamenti vigenti anche emanati dalla cooperativa.

Non possono far parte della Societa':

a) i Soggetti receduti, esclusi o espulsi da altra Organizzazione di Produttori Agricoli limitatamente alla campagna in corso al momento della esclusione. Tali soggetti potranno aderire alla societa' solo dall'esercizio successivo;

b) i produttori che facciano parte, anche per il tramite di cooperative ed enti in genere, di altra societa' o di altre Associazioni di Produttori per i medesimi prodotti.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a societa' che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attivita' svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**


La Cooperativa potra' istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potra' in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro graduale inserimento nell'impresa con particolare riguardo all'adeguamento agli standard produttivi e qualitativi, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non puo' rappresentare altri soci.



Roberto Fontana

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale puo' recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti l'inserimento del socio nelle attivita' della Cooperativa;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attivita' economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potra' essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, e' ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori, ad eccezione delle norme in tema contributi finanziari. In particolare gli obblighi di conferimento saranno determinati all'atto dell'ammissione comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa speciale vigente in materia.

#### **Art.7 (Domanda di ammissione)**

L'aspirante Socio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione.

La domanda puo' essere presentata presso la sede della Societa' o presso i suoi uffici e/o poli periferici. La domanda, da redigersi su apposito modulo, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e partita I.V.A. dell'aspirante socio, nonche' indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax;
- b) ubicazione ed estensione dell'azienda agricola nonche' il titolo in virtu' del quale l'azienda e' condotta;
- c) le specie e le quantita' di suini allevate;
- d) le eventuali attivita' commerciali o industriali collegate all'allevamento suino alle quali l'aspirante socio e' interessato anche nella forma di partecipazione societaria;

e) la dichiarazione, sotto la propria responsabilita', di non appartenere ad altre O.P. (Organizzazioni di produttori) per il prodotto od i prodotti per il quale o per i quali chiede di associarsi, precisando, altresì, se sia aderente ad altre O.P. (Organizzazioni di Produttori) o sezioni O.P. di piu' organizzazioni per diverse tipologie produttive;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;

g) l'espressa dichiarazione di mantenere il vincolo associativo per almeno tre anni o per il diverso periodo previsto dalla normativa in tema di Organizzazioni di Produttori tempo per tempo vigente;

h) l'impegno a conferire alla cooperativa la quantita' di prodotto prevista dalle norme in tema di O.P. nonche', per la parte eccedente a quelle prevista dalle norme disciplinanti le Organizzazione Produttori, la quantita' di prodotto stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione prima dell'inizio di ogni anno sulla base del piano operativo di conferimento predisposto dal medesimo organo;

i) l'impegno a vendere per il tramite della cooperativa la quantita' di prodotto stabilita dalla normativa O.P.;

j) impegno a rispettare il piano operativo di conferimento predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Se la domanda e' proposta da persona giuridica, che svolga direttamente l'attivita' di allevamento suini, oltre a quanto sopra previsto, devono essere altresì indicate nella domanda:

1) la ragione sociale, o denominazione, forma giuridica e sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax;

2) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda;

3) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento, allegando copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto ed altresì i certificati del Registro delle Imprese da cui risultino gli estremi di iscrizione della persona giuridica, la composizione dei suoi organi ed i poteri ad essi conferiti, l'inesistenza di atti e/o provvedimenti pregiudizievoli, comprese eventuali procedure concorsuali;

Se la domanda e' proposta da persona giuridica che, in virtu' delle proprie norme statutarie, abbia la 'disponibilita' del prodotto dei soci, oltre a tutto quanto previsto nei commi precedenti devono essere altresì indicati nella domanda:

i) l'elenco dei soci corredato, per ogni socio, delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c) d), e) del presente articolo;

ii) la specificazione dell'obbligo di conferimento del prodotto, in ogni caso del rispetto del quantitativo minimo previsto per le Organizzazioni di Produttori.

L'acquisizione della suddetta documentazione deve essere effettuata prima che l'istanza di adesione venga esaminata e deliberata dall'Organo competente.



Roberto Tortorella

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione con deliberazione che deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In ogni caso il consiglio di amministrazione non potrà accettare domande che comportino una disponibilità di prodotto conferito presumibilmente eccedente la possibilità di trasformazione e/o commercializzazione del prodotto stesso da parte della cooperativa.

#### **Art.8 (Obblighi dei soci)**

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, del capitale sottoscritto e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) ad aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle Organizzazioni, ad una sola Organizzazione di Produttori e per i soci diretti in forma aggregata anche i loro soci devono aderire alla stessa O.P.

c) a conferire almeno il settantacinque per cento (75%) della propria produzione secondo quanto previsto dalle vigenti norme in tema di O.P. nonché, per la parte eccedente, la quantità di prodotto stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del piano operativo di conferimento predisposto dal medesimo organo;

d) ad applicare le norme dettate dalla Cooperativa in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale, tracciabilità e/o rintracciabilità dei prodotti; di programmazione della produzione e di adeguamento quali-quantitativo della stessa domanda; di riduzione dei costi di produzione, di sviluppo di sistemi di supporto informatico;

e) a versare i contributi previsti dalla normativa vigente per le O.P. per la realizzazione di finalità istituzionali di cui al D. lgs. 27/05/2005 n. 102, art. 6, comma 1 sub. n. 2) e comma 2 sub c) e successive modifiche;

f) a mantenere il vincolo associativo e di conferimento per almeno un triennio o per il diverso periodo previsto dalla normativa in tema di Organizzazioni di Produttori tempo per tempo vigente e, ai fini del recesso, osservare quanto previsto dal presente statuto ed in particolare il preavviso di almeno sei mesi in caso di esercizio di tale diritto;

g) a rispettare le delibere degli organi sociali e ad osservare tutte le norme del presente Statuto, nonché dei regolamenti interni adottati;

h) a fornire le informazioni richieste ai fini statistici e/o organizzativi e riguardanti, in particolare, la razza e provenienza dei suini allevati, le modalità di allevamento praticate, l'alimentazione impiegata, i trattamenti curativi e profilattici;

i) per i soci diretti in forma aggregata di fornire annualmente l'elenco aggiornato dei soci indiretti

l) i soci indiretti della O.P. sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi previsti per i soci diretti, pertanto le persone giuridiche aderenti alla cooperativa devono garantire attraverso lo statuto od atti societari equipollenti che i propri soci siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti.

Ai fini del riconoscimento della società come Organizzazione di Produttori, così come previsto dall'art.26 D. Lgs. 228/2001, come modificato dal D. lgs. 99/2004 e dal D. lgs. n. 102 27/05/2005, i soci sono comunque obbligati ad osservare gli obblighi ivi stabiliti.

I soci sono altresì tenuti al più rigoroso rispetto delle norme di correttezza nello svolgimento della propria attività e ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa danneggiare l'immagine della società e/o di marchi e segni distintivi di cui la società stessa è titolare o ha l'uso.

#### **Art.9 (Sanzioni)**

In caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato conferimento degli animali od omesso incarico a vendere alla cooperativa delle quantità prescritte di animali, nonché per il mancato pagamento dei contributi finanziari o d'inosservanza delle regole fissate dalla società, verranno applicate le relative sanzioni stabilite con appositi regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dalla assemblea. All'organo amministrativo sono attribuiti tutti relativi poteri al fine di dare applicazione ed esecuzione alle dette norme regolamentari.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che, per qualunque altro motivo, manifesti la propria volontà di recesso a condizione che abbia rispettato e concluso il piano operativo annuale di conferimento dell'esercizio nel corso del quale viene presentata la domanda ed in ogni caso nel rispetto del termine minimo di conferimento previsto dalla normativa in tema di Organizzazioni di Produttori.



Roberto Fontana

Non costituisce in ogni caso motivo di recesso del socio il trasferimento dell'azienda ad altro componente del nucleo familiare o a società costituita nell'ambito del medesimo nucleo familiare; né, viceversa, il trasferimento da società ad altra società, quando ricorrano analoghi presupposti.

Il socio che intenda realizzare tali operazioni è pertanto obbligato ad inserire nell'atto di trasferimento l'impegno del soggetto subentrante a proseguire nel rapporto sociale, presentando al consiglio d'amministrazione domanda di autorizzazione alla cessione della quota sociale.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società con un preavviso di almeno mesi sei. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Nella ipotesi di cui alla precedente lettera c), il recesso ha effetto dalla fine dell'esercizio in cui è stata presentata la domanda, a condizione che sia stato rispettato e concluso il piano operativo di conferimento relativo al medesimo esercizio.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione e diventa operativa con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata dodici mesi prima di essa, o, se comunicata successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) per la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- c) per lo svolgimento di attività concorrenti o affini a quelle esercitate dalla cooperativa;
- d) per il danneggiamento, in qualunque modo, sia materiale che morale, della Cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli Amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

**Art. 12 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente. Gli eredi o legatari, inoltre, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune entro 6 mesi dalla data del decesso, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Qualora il socio deceduto fosse titolare di una pluralità di azioni e gli eredi o legatari intendano dividerle tra di essi, la divisione delle azioni deve essere autorizzata dagli Amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle azioni, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori.

**Art. 13 (Diritto al rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 2535 C.C.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. È escluso il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, con diritto per la cooperativa di compensare eventuali crediti vantati nei confronti del socio anche per sanzioni inflitte.

**Art. 14 (termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il diritto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, in assenza di specifica richiesta, si prescrive con il decorso di 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.



Handwritten signature: Lorenzo Fontana  
Circular stamp: COOPERATIVA DI... (partially obscured)

Nei casi di esclusione per i motivi indicati nell'art. 11, la società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società i successori del socio defunto.

#### **TITOLO IV**

#### **SOCI SOVVENTORI E STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 15 (Soci sovventori e strumenti finanziari)**

La cooperativa, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 59 del 1992 art. 4, potrà emettere azioni destinate ai soci sovventori. La cooperativa potrà altresì, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, emettere azioni destinate ai soci finanziatori da offrire in sottoscrizione ai soci o ai terzi. L'emissione di tali azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e, nel rispetto delle regole stabilite per le cooperative a mutualità prevalente, la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad esse attribuiti. In ogni caso i soci sovventori non aderendo in qualità di produttori agricoli non possono partecipare alle decisioni della OP e non possono accedere ad eventuali benefici riconoscibili alla OP.

#### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI**

#### **ART. 16 (Patrimonio sociale)**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che, considerato il carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito e si compone delle azioni dei soci ordinari;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli utili di gestione di cui all'art. 32 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi dei soci defunti ed ai liquidatori delle società sciolte;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) dal fondo di riserva per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e/o di ammodernamento aziendale;
- f) da ogni altra riserva o fondo avente natura di riserva previsti per legge ovvero che l'Assemblea ritenga opportuno costituire.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della Societa'.

#### **Art.17 (Azioni e partecipazione sociale)**

Il capitale sociale e' variabile ed e' diviso in azioni del valore di Euro 100,00 (cento) cadauna. Ciascun socio non puo' detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

La societa' non emettera' i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la Societa' senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilita' patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la Societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, secondo quanto previsto dal presente statuto e in ogni caso tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

La Cooperativa per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto all'art. 6 del D. lgs. 27/05/2005 n. 102 comma 1 sub. n. 2 e comma 2 sub c), i soci sono tenuti a versare contributi per il funzionamento dell'organizzazione comune in proporzione alla quantita' del prodotto conferito nel corso di ciascun esercizio anche per il tramite di trattenuta sul prezzo dei suini conferiti. L'entita' e la definizione delle modalita' di corresponsione del contributo stesso saranno determinati dal consiglio di amministrazione sulla base di apposita delibera soggetta a previa approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Se previsto nella delibera, tali contributi potranno essere destinati ad aumento di capitale o imputati ad un fondo in conto futuro aumento di capitale.

#### **TITOLO VI**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Art.18 (Organi sociali)**

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

#### **Art. 19 (Assemblea dei soci)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso spedito almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

L'avviso, contenente l'ordine del giorno, dovrà indicare anche il luogo, che può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia, la data e l'ora della prima convocazione, nonché, eventualmente, della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 20 (Competenze dell'assemblea)**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina delle cariche sociali;
- c) procede all'eventuale nomina del soggetto che effettua la revisione legale dei conti;
- d) l'approvazione di regolamenti;
- e) la trattazione di tutti gli altri oggetti riguardanti la gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;
- f) le materie oggetto delle Organizzazioni dei produttori.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e, comunque, non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea straordinaria e' chiamata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.

#### **Art. 21 (Intervento e voto)**

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona giuridica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 102/2005 e delle norme e del regolamenti che ne daranno attuazione, ha:

- **un voto** fino ad Euro 20.000,00 di capitale sottoscritto e versato;
- **due voti** da Euro 20.001,00 ed Euro 40.000,00 di capitale sottoscritto e versato;
- **tre voti** da Euro 40.001,00 ad Euro 60.000,00 di capitale sottoscritto e versato;
- **quattro voti** da Euro 60.001,00 ad Euro 80.000,00 di capitale sottoscritto e versato
- **cinque voti** oltre Euro 80.000,00 di capitale sottoscritto e versato.

Ai fini di garantire al socio il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o piu' produttori in relazione alla gestione ed al funzionamento della cooperativa dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti previsti dalla legge 102/2005 e delle norme e regolamenti che ne daranno attuazione.

Per i soci sovventori e finanziatori si applica quanto previsto nella delibera di cui al precedente articolo 15.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega conferita ad altro socio con diritto di voto, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., ovvero dal coniuge, da parente entro il terzo grado o affine entro il secondo, fermo restando che ciascun socio non puo' rappresentare piu' di un socio.

Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborino con l'impresa.

La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato, purché scelto tra i soci della persona giuridica stessa.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria puo' svolgersi con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci, ed, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati, nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 22 (Presidente e verbalizzazione)**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da uno dei vice-presidenti, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### **Art. 23 (Maggioranze e votazioni)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo legalmente consentito e sono palesi.

### **TITOLO VII**

#### **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Art. 24 (Consiglio di amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Non sussistono limiti al cumulo delle cariche, fatte salve le incompatibilità previste dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente il quale ha la rappresentanza della società ed uno o più vice presidenti.

L'amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipi a quattro riunioni consecutive del Consiglio, decade dal proprio incarico.

#### **Art. 25 (Compiti del Consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della societa', esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio puo' delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla societa' e dalle sue controllate.

#### **Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale ed e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni puo' avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale la proposta che ha ricevuto il voto del Presidente.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società', precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

#### **Art. 27 (Integrazione del consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 28 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

#### **Art. 29 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società' di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società' spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della società' spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art. 30 (Collegio sindacale)**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea stessa.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, salvo diversa decisione dei soci, puo' effettuare altresì la revisione legale dei conti ed in tal caso il Collegio sara' integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 31 (Controllo contabile)**

In assenza del collegio sindacale, qualora la legge lo preveda, deve essere nominato un revisore contabile iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

### **TITOLO VIII**

#### **BILANCIO E RISTORNI**

#### **Art. 32 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio nel rispetto anche di quanto previsto dalla normativa speciale vigente in materia di Organizzazioni di Produttori.

In sede di redazione del progetto di bilancio, il consiglio di amministrazione determina il prezzo di liquidazione del conferimento di prodotti effettuato dai soci nell'esercizio. Tale determinazione e' fatta in base ai risultati della gestione, così da ripartire sul conferimento i proventi di gestione derivanti dalla vendita dei prodotti ottenuti e i proventi accessori, al netto degli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantita' e alla qualita' del prodotto conferito, in conformita' alle norme regolamentari preventivamente approvate dall'assemblea.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilita' di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) il 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente;
- e) l'eventuale rimanenza a riserva legale.

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La societa' puo' utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.

#### **Art. 33 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

-erogazione diretta;

-aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso e, in particolare, sulla base dei chilogrammi di prodotto conferito da ciascun socio nel corso dell'esercizio stesso e tenuto conto di quanto previsto in apposito ed eventuale regolamento.

Qualora venga ritenuto opportuno, su proposta del Consiglio di Amministrazione e mediante adozione di un apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea, i soci potranno optare per la liquidazione immediata di tutto o parte del prodotto conferito.

In questo caso, l'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni ed in via secondaria rispetto alla liquidazione dei prodotti di cui all'art. 32 del presente statuto.

L'assemblea inoltre delibera in ordine alla remunerazione dei soci sovventori nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto.

## **TITOLO IX**

### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 34 (Clausola Arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o fra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 35 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti, in relazione all'oggetto del contendere, tra gli iscritti nella Camera arbitrale della CCIA di Mantova e sono nominati dal presidente della stessa entro trenta giorni dalla richiesta della parte piu' diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' notificata alla societa', fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equita' o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 36 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della societa' o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

### **TITOLO X**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 37 (Nomina liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societa' nominera' uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri.

##### **Art. 38 (Devoluzione patrimonio)**

In caso di scioglimento della Societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;

-al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

#### **TITOLO XI**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 39 (Regolamenti interni)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, in ordine a norme e disciplinari che stabiliscono le modalità di produzione, programmazione, organizzazione, conferimento, immissione sul mercato, modalità di controllo della produzione dei soci, disposizioni specifiche sulla redazione del bilancio, la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali, la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettosi dell'ambiente.

I disciplinari di produzione adottati devono in ogni caso fare riferimento alle disposizioni regionali in materia di tutela ambientale e buona pratica agricola.

#### **Art. 40 (Legge applicabile)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

San Giorgio di Mantova il 5 agosto 2015

*Luca Fontana*



*[Handwritten signature]*